
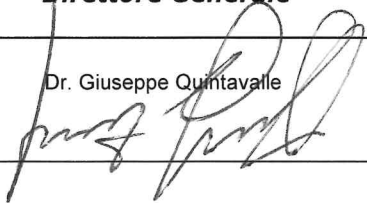


Documento preliminare di Valutazione dei Rischi da Interferenza per l'affidamento del servizio triennale per la protezione dalle radiazioni ionizzanti, elettromagnetiche e ottiche

Causale preparazione/modifica documento:		
Redazione documento preliminare di valutazione dei rischi da interferenza		
Data	Redazione	Validazione
	Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione	Direttore Generale
	Dr.ssa Rosanna Mangia 	Dr. Giuseppe Quintavalle 

Indice

1. PREMESSA	3
2. DATI IDENTIFICATIVI DELLA FONDAZIONE	4
3. STRUTTURE E SOGGETTI PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI RISCHI LAVORATIVI	5
4. OGGETTO DELL'APPALTO	6
5. IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI DELL'UNITA' OPERATIVA	6
5. REGOLAMENTAZIONE DELLE ZONE CLASSIFICATE	8
6. REGOLAMENTO PER L'USO DI APPARECCHIATURE RADIOGENE	8
7. INGRESSI E CIRCOLAZIONE NELLE AREE ESTERNE DI PERTINENZA DELLA FONDAZIONE PTV	9
8. PERCORSI ED ACCESSI ALL'INTERNO DELLA FONDAZIONE PTV	9
9. ESTRATTO DEL PIANO DI EMERGENZA	10
10. NORME DI PREVENZIONE INCENDI IN PRESENZA DI MACCHINE RADIOGENE	11
11. DEFINIZIONE DEI COSTI E ONERI DELLA SICUREZZA	11

1. PREMESSA

Il presente Documento di Valutazione è stato redatto in ottemperanza all'art. 26 comma 1 lettera b), e comma 3 del D.lgs. 81/08 nonché all'art. 115 comma 2 del D.lgs. 101/20.

L'art. 26 del Decreto Legislativo n° 81 del 9 aprile 2008 definisce gli adempimenti che il datore di lavoro committente e i datori di lavoro delle ditte appaltatrici o i lavoratori autonomi devono porre in essere, al fine di garantire la tutela della sicurezza e della salute dei rispettivi prestatori d'opera in relazione alle attività appaltate. Tali azioni sono sinteticamente riconducibili alla verifica, da parte della committenza, dei requisiti tecnico-professionali dell'appaltatore ed al processo di cooperazione e coordinamento che dovrà instaurarsi tra le parti. Tra questi ultimi, il comma 1 lettera b) dell'articolo citato pone l'obbligo per il Datore di Lavoro committente di *"fornire (al Datore di Lavoro appaltatore) dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività"*. In considerazione della complessità e della particolarità delle attività ospedaliere, e della eterogeneità delle attività che vengono affidate in regime di appalto, la Fondazione PTV ritiene che tale adempimento debba essere espletato con l'utilizzo di diversi strumenti ed interventi. Il presente documento rappresenta il primo di questi: contiene informazioni generali *sui rischi specifici presenti nella Fondazione PTV*, e per questo verosimilmente necessarie ed utili indipendentemente dallo specifico servizio espletato, nonché la *valutazione preliminare* dei possibili rischi da interferenza relativi alla fornitura/servizio oggetto della gara, e in quanto tale viene allegato alla documentazione di gara. Successivamente, troverà piena applicazione la norma citata (commi 2 e 3 dell'art 26) attraverso confronti mirati e dettagliati, finalizzati all'analisi ed alla condivisione dei possibili rischi da interferenza e delle relative misure da adottare.

L' art. 115 del D.Lgs.101/20, rappresenta la norma generale di riferimento in materia di radiazioni ionizzanti, definisce gli adempimenti che il datore di lavoro committente e i datori di lavoro delle ditte incaricate della esecuzione dei lavori o dei servizi aggiudicati devono porre in essere, al fine di garantire la tutela della sicurezza e la salute dei rispettivi prestatori d'opera. In particolare il *Datore di lavoro deve svolgere presso i terzi esercenti, le azioni necessarie finché venga comunque assicurato il rispetto di quanto disposto al comma 1 del presente articolo, anche ai fini del coordinamento delle misure da adottare, fermi restando gli obblighi dei terzi esercenti stessi, derivanti dalle disposizioni del presente capo, per gli aspetti operativi della radioprotezione direttamente connessi con la natura dell'attività da essi svolta e dell'intervento che i lavoratori sono chiamati a compiere* (art. 115, comma 2 del D.Lgs. 101/20).

La Fondazione PTV - Policlinico Tor Vergata considera un proprio obbligo etico la tutela della salute e la sicurezza di tutti coloro che operano o che si trovano comunque legittimamente all'interno delle proprie strutture (quali ad esempio ospiti, pazienti, visitatori). Per questo vigilerà con scrupolo affinché i soggetti esterni che effettuano lavori o servizi nell'ambito della Fondazione PTV si attengano scrupolosamente alle norme prevenzionistiche, ai regolamenti ed alle prescrizioni già emanate o che dovessero essere emanate successivamente.

Pertanto il presente documento dovrà essere integrato e solo all'esito di quanto previsto nel presente paragrafo dovrà essere allegato al contratto nella sua forma coerente con la piena applicazione del citato art. 26.

2. DATI IDENTIFICATIVI DELLA FONDAZIONE

Ragione Sociale Azienda	Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata
Partita IVA/Codice Fiscale	C.F.: 97503840585 P. IVA 10110821005 IT
Sede legale	Viale Oxford, 81 – 00133 Roma
Centralino	06 20901
Fax	06 20900018
e-mail (per il pubblico)	info@ptvonline.it relazioni.pubblico@ptvonline.it
Posta Elettronica Certificata	protocollo@ptvonline.postecert.it
Sito Web Internet	www.ptvonline.it
Sito Web Intranet (uso aziendale)	http://intranetptv/
Attività	Diagnosi, Assistenza, Cura, Didattica e Ricerca in ambito sanitario
Codice ATECO 2007 ISTAT	86.10.30 – istituti clinici e policlinici universitari
Localizzazione territoriale	Municipio VI
ASL di riferimento	ASL RM 2
Strutture convenzionate	Laboratorio Galenico dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata (Roma)
Numero di dipendenti (totale)	2.888 (dati ricevuti da UOC Gestione del Personale e da Direzione Sanitaria)

Numero di dipendenti appartenenti a categorie protette e/o con disabilità	105 (dati ricevuti da UOC Gestione del Personale)
Direttore Generale (DPR T00026 del 25/02/2021) (Datore di lavoro ai sensi dell'art. 18 D. Lgs. 81/08)	Dr. Giuseppe Quintavalle Tel. +39 06 20900026 - 20900060

3. STRUTTURE E SOGGETTI PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI RISCHI LAVORATIVI

Servizio di Prevenzione e Protezione (Interno all'organizzazione aziendale, come da obblighi previsti dall'art.31, comma 1, lettera g)	Internet (pubblico) http://www.ptvonline.it/pr_osp_sicuro.asp Intranet (aziendale) http://intranetptv/index.php?pagid=21 Email: spp.informa@ptvonline.it
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (art. 32 D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.)	Dr.ssa Rosanna Mangia (deliberazione del 20/09/2018 n° 877) Tel. +39 06 20900040 Fax. +39 06 20900057 Email: rosanna.mangia@ptvonline.it
Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (art. 32 D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.)	<ul style="list-style-type: none"> • Dr. Giovanni Donofrio • Dr. Massimo Michele Greco
Staff del Servizio Prevenzione e Protezione	<ul style="list-style-type: none"> • Dr. Raniero Iraci • Fortunato Adinolfi
Medico Competente (art.38 D. Lgs.81/08 e ss.mm.ii.)	(deliberazione del 19/04/2008 n° 436) <ul style="list-style-type: none"> • Prof. Andrea Magrini (Coordinatore) • Dr. Luca Coppeta • Dr.ssa Giuseppina Somma • Dr.ssa Laura De Santis Tel. +39 06 20902201
Medico Autorizzato (art. 7, comma 95, D. Lgs. 101/20)	(deliberazione del 19/04/2008 n° 436) <ul style="list-style-type: none"> • Prof. Andrea Magrini • Dott. Luca Coppeta Tel. +39 06 20902201
Fisico Medico	(con deliberazione del 29/10/2018 n° 991 è stata affidato il servizio alla società Mardel s.r.l.) Dr.ssa Anna Russo
Addetto alla sicurezza laser (capo V, art. 216 del D. Lgs.81/08 e ss.mm.ii.)	(con deliberazione del 29/10/2018 n° 991 è stata affidato il servizio alla società Mardel s.r.l.) Dr.ssa Anna Russo
Esperto Qualificato per la radioprotezione (art. 7, comma 39 del D. Lgs. 101/20)	(con deliberazione del 29/10/2018 n° 991 è stata affidato il servizio alla società Mardel s.r.l.) Prof. Renzo Delia
Esperto Responsabile per la Risonanza Magnetica (DM 2/8/1991 – allegato 1 lettera e punto 6 ed	(con deliberazione del 29/10/2018 n° 991 è stata affidato il servizio alla società Mardel s.r.l.) Prof. Renzo Delia

allegato 3, quadro 4.10)	
Rappresentanti lavoratori per la sicurezza (Art.47 D. Lgs.81/08)	(nota PTV prot.n 4257/2019 del 18/02/2019) <ul style="list-style-type: none"> • Alessandro Catapano • Rosario Esposito • Alessandro Iacchetti • Anna Lucia Lulli • Daniela Proietti • Duccio Prosperi
Addetti Antincendio (Art.18 comma 1 lettera b)	Il servizio si avvale di una ditta esterna specializzata. (contratto di affidamento alla società GSA/GIELLE, Prot. N. 17683/2016 del 13/07/2016)
Addetti al primo soccorso (Art.18 comma 1 lettera b)	Il primo soccorso all'interno del PTV è organizzato secondo un regolamento aziendale che prevede l'attivazione di profili sanitari.
Responsabile Tecnico della Sicurezza Antincendio (art. DM 19/03/2015)	Dr. Giovanni Donofrio (provvedimento incarico con delibera n.465 del 27/07/2016)

4. OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio triennale per la protezione dalle radiazioni ionizzanti, elettromagnetiche e ottiche, così come descritto nel Capitolato Tecnico e nel Disciplinare di gara.

5. IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI DELL'UNITA' OPERATIVA

La distribuzione dei rischi presenti nel PTV con le fonti di pericolo rilevate è riportata nella tabella seguente. **Le informazioni riportate vanno intese come di carattere generale e non rappresentano un documento operativo, né la valutazione dei rischi da interferenze di cui al comma 3 dell'art.26 (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza, DUVRI), che sarà elaborato dal Datore di Lavoro di questa Fondazione prima dell'inizio delle attività avvalendosi delle competenze del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Responsabile Unico del Procedimento, e infine allegato al contratto.**

Fonti di Pericolo	Rischi presenti	Obblighi e divieti
Presenza di sostanze tossiche e nocive (RCH)	Rischio Chimico: contatto/inalazione/ ingestione di sostanze chimiche e/o preparati contenenti agenti chimici tossici e/o nocivi.	È obbligatorio informare e formare il personale prima dell'inizio delle attività. Attenersi alla segnaletica di sicurezza.
Presenza di agenti biologici infettivi (RB)	Rischio Biologico: contatto/inalazione/ ingestione di materiale organico potenzialmente infetto	È obbligatorio informare e formare il personale prima dell'inizio delle attività. Attenersi alla segnaletica di sicurezza.

Fonti di Pericolo	Rischi presenti	Obblighi e divieti
Presenza di gas medicinali, (RGM)	Rischio Gas Medicinali: possibile inalazione/ingestione/contatto con gas	È obbligatorio informare e formare il personale prima dell'inizio delle attività. E' fatto assoluto divieto di manipolare in alcun modo le apparecchiature.
Presenza di sorgenti sigillate di radiazioni ionizzanti (RRIS)	Rischio Radiazioni: possibile esposizione a radiazioni ionizzanti	Attenersi alla segnaletica di sicurezza. L'accesso al Reparto è soggetto a particolari restrizioni, che saranno oggetto di valutazione in sede di riunione di coordinamento ex art. 26
Presenza di sorgenti non sigillate di radiazioni ionizzanti (RRINS)	Rischio Radiazioni: possibile esposizione a radiazioni ionizzanti di varia natura ed intensità, anche per contatto diretto (contatto, inalazione, ingestione diretta della sorgente)	E' obbligatorio informare e formare il personale prima dell'inizio delle attività. Attenersi alla segnaletica di sicurezza. L'accesso al Reparto è soggetto a particolari restrizioni, eventuali eccezioni debbono essere condivise con il Responsabile del Reparto.
Presenza di apparecchiature che emettono campi magnetici (CM)	Rischio Radiazioni non Ionizzanti: possibile esposizione a radiazioni non ionizzanti	È obbligatorio informare e formare il personale prima dell'inizio delle attività. Attenersi alla segnaletica di sicurezza. L'accesso al Reparto è soggetto a particolari restrizioni, eventuali eccezioni debbono essere condivise con il Responsabile del Reparto.
Presenza di apparecchiature che emettono radiazioni ottiche artificiali	Rischio Radiazioni ottiche artificiali: possibile esposizione a radiazioni ottiche artificiali	È obbligatorio informare e formare il personale prima dell'inizio delle attività. Attenersi alla segnaletica di sicurezza. L'accesso al Reparto è soggetto a particolari restrizioni, eventuali eccezioni debbono essere condivise con il Responsabile del Reparto.
Uso di attrezzature di lavoro specifiche dell'ambito sanitario (RDMA)	<ul style="list-style-type: none"> • Utilizzo di dispositivi medici (RDM, Decreto legislativo 46/97); • Utilizzo di apparecchiature elettromedicali 	Solo le persone autorizzate e formate possono utilizzare i dispositivi medici e le apparecchiature medicali. Attenersi alla segnaletica di sicurezza.
Presenza di macchine e strumenti alimentati da rete elettrica (RE)	Rischio Elettrico: possibili incidenti per contatti diretti e/o indiretti, folgorazione ed elettrocuzione	È vietato l'utilizzo di apparecchiature elettriche, eventuali eccezioni debbono essere autorizzate con il Responsabile del Reparto. Attenersi alla segnaletica di sicurezza.
Presenza di materiale e/o prodotti infiammabili, (RIN)	Rischio Incendio: possibile sviluppo di focolai o incendi	E' obbligatorio la conoscenza delle schede di sicurezza dei prodotti, l'osservanza delle procedure stabilite nel piano di gestione delle emergenze e del piano di evacuazione.
Presenza di Rischi ambientali/strutturali	Rischio caduta, urti e traumi accidentali: possibile presenza di pavimentazioni e superfici non perfettamente in piano.	È vietato intralciare con indebito deposito di materiale, anche provvisorio, le zone di passaggio. Ove necessario è presente segnaletica conforme atta ad individuare le fonti di pericolo, le prescrizioni ed i divieti connessi.

Fonti di Pericolo	Rischi presenti	Obblighi e divieti
Presenza di fattori psicosociali specifici dell'ambito sanitario (RPS , ad es. Violenza, mobbing)	Violenza (verbale, fisica)	Il personale delle ditte esterne deve osservare le regole di comunicazione e interazioni non conflittuali.
Fattori organizzativi RERG	Organizzazione; Turnistica (compreso il lavoro notturno); Inerenti alla specificità del/della lavoratore/trici (ad es. Maternità; disabilità)	L'organizzazione e l'attuazione delle attività del personale delle ditte esterne deve integrarsi senza intralciare l'organizzazione delle attività specifiche PTV.

5. REGOLAMENTAZIONE DELLE ZONE CLASSIFICATE

Le "zone classificate" sono opportunamente segnalate e regolamentate, ai sensi del D.Lgs. 101/20, con segnali indicanti pericolo da irradiazione e delimitate eventualmente con opportune barriere (catenelle, reti, porte chiuse a chiave, etc.).

All'ingresso delle zone sono affisse le norme interne e, se ritenuto necessario, l'elenco delle persone autorizzate all'uso delle sorgenti e il nome del responsabile della zona.

Gli eventuali ospiti e/o visitatori, per accedere alle zone classificate o usare anche solo temporaneamente le apparecchiature radiogene, devono essere autorizzate dal responsabile o da persona da lui ufficialmente delegata. Prima dell'accesso alle zone e prima dell'uso delle apparecchiature, gli ospiti e/o visitatori devono prendere visione delle norme interne di radioprotezione e di tutto quanto attiene al corretto comportamento in presenza di sorgenti radiogene.

6. REGOLAMENTO PER L'USO DI APPARECCHIATURE RADIOGENE

È sempre possibile ottenere un'efficace protezione contro i rischi da radiazioni ionizzanti purché siano osservate le norme di sicurezza.

È vietata l'utilizzazione della sorgente radiogena a persone estranee al reparto ed al personale interno od esterno non autorizzato dal direttore del Dipartimento.

È vietato l'ingresso nella sala di diagnostica o di terapia a persone estranee al reparto durante l'erogazione raggi.

È necessario ricordare che i fattori che permettono di ridurre notevolmente la dose assorbita dal personale esposto può essere realizzata:

- sia riducendo il "tempo" di esposizione alle radiazioni generate dalla sorgente,

- sia interponendo tra la sorgente e l'organismo adeguate "schermature",
- sia aumentando la "distanza" della persona dalla sorgente.

Pertanto è opportuno che il personale addetto all'impiego ed al controllo della sorgente radiogena si esponga il minor tempo possibile, compatibilmente con le esigenze di lavoro.

7. INGRESSI E CIRCOLAZIONE NELLE AREE ESTERNE DI PERTINENZA DELLA FONDAZIONE PTV

L'accesso ed i percorsi all'esterno della Fondazione PTV – Policlinico Tor Vergata deve rispettare la segnaletica presente ed in conformità ai regolamenti ed alle disposizioni delle Direzioni aziendali. Si ricorda inoltre l'assoluto divieto di stazionamento e parcheggio davanti a uscite di sicurezza, in corrispondenza di percorsi di sicurezza e di fronte agli attacchi idrici per gli automezzi VV.F.

L'accesso alla viabilità del Pronto Soccorso è soggetto al controllo dei veicoli da parte della Vigilanza Interna. L'accesso è consentito esclusivamente alle ambulanze e ai veicoli privati che trasportano pazienti diretti al Pronto Soccorso.

8. PERCORSI ED ACCESSI ALL'INTERNO DELLA FONDAZIONE PTV

Nel caso in cui gli operatori della ditta appaltatrice debbano accedere alle aree in cui sono presenti fattori di pericolo, devono essere preventivamente autorizzati dal/dalla Coordinatore/trice. Contestualmente, il/la Coordinatore/trice dovrà fornire le indicazioni sulla eventuale necessità di integrazione dei DPI e su ogni eventuale precauzione d'ordine procedurale che debba essere adottata.

È necessario il corretto utilizzo degli spazi e dei percorsi comuni (corridoi, ascensori, ecc.) ed il massimo rispetto della segnaletica esistente (con particolare riguardo a quella posta in essere in occasione di lavori di manutenzione e di percorsi e per le finalità di controllo ad esso connesse), dei regolamenti e delle prescrizioni aziendali.

Il personale della ditta appaltatrice al termine dell'orario di lavoro deve lasciare sgombri dalle proprie attrezzature e materiali tutti gli spazi della Fondazione PTV. Corridoi, vie di fuga, porte di emergenza, sbarchi degli ascensori, ecc. devono essere mantenuti costantemente agibili, salvo preventiva autorizzazione del SPP.

Qualsiasi deposito, anche temporaneo, di materiali e attrezzature va concordato di volta in volta con il DEC.

Fermo restando che la responsabilità nella fase di esecuzione del servizio è in capo alla ditta appaltatrice, in quanto tale rischio risulta proprio dell'attività della ditta, nel caso di eventi accidentali e/o situazioni di emergenza gli operatori della ditta dovranno seguire le procedure proprie previste per i visitatori e gli utenti esterni che accedono alla struttura ospedaliera e descritta nel piano di evacuazione.

Il Datore di Lavoro o un delegato della ditta appaltatrice è tenuto a condividere con il Datore di Lavoro Committente, avvalendosi delle competenze del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale e del Responsabile Unico del Procedimento, prima dell'inizio delle attività, strategie comuni e procedure per affrontare le eventuali emergenze, ex art. 26 comma 2 della norma citata.

9. ESTRATTO DEL PIANO DI EMERGENZA

Il personale della Ditta/società esterna deve prendere visione della situazione in atto per quel che concerne i locali, le via di fuga, la segnaletica e le avvertenze esposte.

Nello svolgimento delle proprie attività il personale della Ditta/società esterna non deve intralciare con materiali e attrezzature spazi comuni, luoghi di passaggio, vie di fuga, porte di emergenza, sbarchi degli ascensori, ecc.

Tutti i Reparti attivi sono dotati di uscite adeguate e contrapposte. I segnali degli impianti di allarme confluiscono in un Centro Operativo di Controllo, presidiato H24, per la gestione dell'emergenza non sanitaria.

In caso di emergenza non sanitaria informare il personale sanitario e/o chiamare il numero di emergenza 06 20900309, e/o premere il pulsante di allarme presente nei corridoi.

È disponibile una squadra di emergenza con compiti di intervento, di coordinamento dell'esodo e di sorveglianza degli impianti.

Sono di seguito riportate le responsabilità delle varie figure coinvolte nella gestione dell'emergenza.

La comunicazione dell'ordine di evacuazione è di competenza esclusiva delle seguenti figure:

- Direttore Sanitario;
- Personale della Squadra Prevenzione Incendi e Gestione Emergenze non sanitarie.
- Responsabile Tecnico della Sicurezza Antincendio;
- Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione, Addetto Servizio Prevenzione e Protezione;

Nella fase di evacuazione ognuno si deve attenere alle indicazioni del personale della Squadra Prevenzione Incendi e Gestione Emergenze non sanitarie

10. NORME DI PREVENZIONE INCENDI IN PRESENZA DI MACCHINE RADIOGENE

Le apparecchiature radiogene non sono di per sé causa di incendio, e in generale non rappresentano un pericolo di natura radiogena in caso di incendio, a meno che non rimangano accese. Infatti il loro funzionamento dal punto di vista radiogeno rappresenta un atto puramente volontario, in quanto è soltanto il collegamento elettrico con la rete di alimentazione e comunque la sequenza di specifiche operazioni, che determinano l'emissione del fascio radiogeno. Inoltre, proprio grazie al principio di funzionamento delle apparecchiature radiogene, le stesse non rappresentano in nessun caso (sia in condizioni normali che in quelle di emergenza) un pericolo di contaminazione e di diffusione della stessa nell'ambiente e per la popolazione.

L'unico pericolo che le stesse apparecchiature possono presentare è costituito dal pericolo di irradiazione del personale di soccorso, nel caso in cui rimanessero accese durante l'intervento.

Se però il fuoco colpisce l'impianto elettrico detto pericolo non si presenta più, in quanto l'apparecchiatura si spegne automaticamente.

Per quanto sopra non si ravvisa pertanto la necessità di specifiche norme di comportamento, nel caso in cui si verificasse un incendio, che le coinvolga

11. DEFINIZIONE DEI COSTI E ONERI DELLA SICUREZZA

Premesso che l'art. 2087 del Codice Civile obbliga il Datore di Lavoro ad: "adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro", l'Appaltatore (compresi gli eventuali subappaltatori) è pertanto obbligato a farsi carico di tutti gli oneri derivanti dall'applicazione della legislazione e delle norme tecniche vigenti al fine di salvaguardare la salute e la sicurezza dei propri lavoratori.

Per questo principio, ad esempio, le spese da sostenere per dotare i lavoratori dei dispositivi di protezione individuale non rientrano nei costi della sicurezza, a meno che tali

dispositivi si rendono necessari per la presenza di interferenze tra lavorazioni di due soggetti imprenditoriali diversi.

Alla luce di quanto detto è opportuno fare un distinguo tra¹ :

- **costi della sicurezza** che derivano, in caso di lavori ex Titolo IV, dalla stima effettuata nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) - o dall'analisi della Stazione appaltante anche per tramite del Responsabile Unico del Provvedimento (RUP) quando il PSC non sia previsto secondo le indicazioni dell'allegato XV punto 4. A tali costi l'impresa è vincolata contrattualmente (costi contrattuali) in quanto rappresentano "l'ingerenza" del committente nelle scelte esecutive della stessa; in essi si possono considerare, in relazione al punto 4.1.1. dell'allegato XV del D.lgs. 81/08, esclusivamente le spese connesse al coordinamento delle attività nel cantiere, alla gestione delle interferenze o sovrapposizioni, nonché quelle degli apprestamenti, dei servizi e delle procedure necessarie per la sicurezza dello specifico cantiere secondo le scelte di discrezionalità tecnica del CSP / Stazione appaltante, valutate attraverso un computo metrico estimativo preciso;
- **oneri aziendali** della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta da ciascun operatore economico (detti anche, in giurisprudenza piuttosto che in dottrina ex lege , costi propri, costi da rischi specifici o costi aziendali necessari per la risoluzione dei rischi specifici propri dell'appaltatore), relativi sia alle misure per la gestione del rischio dell'operatore economico, sia alle misure operative per i rischi legati alle lavorazioni e alla loro contestualizzazione, aggiuntive rispetto a quanto già previsto nel PSC e comunque riconducibili alle spese generali. Detti oneri aziendali sono contenuti nella quota parte delle spese generali prevista dalla norma vigente (art. 32 del D.P.R. 207/2010 s.m.i.) e non sono riconducibili ai costi stimati per le misure previste al punto 4 dell'allegato XV.

Pertanto la quantificazione dei costi è rimessa alla Stazione Appaltante in presenza di PSC o nei casi in cui, in mancanza di PSC, esista "un ingerenza" del committente per le scelte che l'appaltatore dovrà effettuare. Tali costi non sono soggetti a nessuna verifica di congruità ma devono essere compresi nell'importo totale dei lavori, a differenza degli oneri aziendali della sicurezza che rappresentano un obbligo posto a carico degli operatori economici che partecipano alla procedura di gara e che sono soggetti alla verifica di congruità da parte del RUP della stazione appaltante. In situazioni particolari, comunque definibili in sede di Riunione di Cooperazione e Coordinamento (ex art.26 comma 2),

¹ Fonte: "Verifica di congruità degli oneri aziendali della sicurezza nei contratti di lavori pubblici: prime indicazioni operative" - adottato dal Consiglio direttivo dall'Istituto per l'Innovazione e Trasparenza degli Appalti e la Compatibilità Ambientale (ITACA il 18/12/2014, dalla Commissione Infrastrutture Mobilità e Governo del Territorio il 18/02/2015,) ed approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome (19 febbraio 2015)

L'Azienda Ospedaliera potrà farsi carico della misura di sicurezza aggiuntiva senza farla gravare in alcun modo sull'appaltatore.

Sulla base delle risultanze della preventiva valutazione dei rischi da interferenza, si è accertato che il rispetto delle disposizioni di carattere generale presente nel disciplinare di gara e l'adozione delle misure preventive e protettive consentono di eliminare o ridurre i rischi da interferenza al livello più basso ragionevolmente ottenibile, per cui non è richiesta l'adozione di ulteriori misure di prevenzione e protezione se non già quelle che fanno già parte della sicurezza dell'appaltatore.

Pertanto i costi per la sicurezza relativi all'eliminazione dei rischi interferenziali sono pari a zero.